

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con Ordinanza Presidenziale n.489/08, depositata il 16.10.08, il Presidente della III Sez. bis del TAR del Lazio ha autorizzato le ricorrenti Pace Donatella e Sansonetti Gabriella alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami del ricorso n.4505/07 proposto per l'annullamento dell'art.3, comma 2, del DDG 16.3.07 e, attraverso i motivi aggiunti, delle graduatorie provinciali ad esaurimento di III^a fascia formate dall'U.S.P. di Brindisi in applicazione del DDG 16.3.07, per le classi di concorso A245 – Lingua Francese – (Pace vi è inserita con p.59) e A052 – Materie Letterarie Latino e Greco – (Sansonetti vi è inserita con p.46), nella parte in cui alle ricorrenti non vengono attribuiti ulteriori 24 punti derivanti dalla specifica abilitazione SSIS. Pertanto si notifica per pubblici proclami il ricorso a tutti i concorrenti, inseriti nelle due predette graduatorie, che potrebbero essere lesi dall'attribuzione alle ricorrenti di ulteriori 24 punti. MOTIVI DI RICORSO. Violazione e Falsa applicazione della L.143/04 e dell'art.1, commi 605 e 607, L.296/06. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e perplessità. Illegittimità derivata. In applicazione dell'art.1 bis della L.143/04, che ha previsto l'aggiornamento biennale delle graduatorie permanenti dall'anno scol.co 2005/06, il DDG 31.5.05, all'art.3, ha stabilito che, in sede di aggiornamento, il punteggio aggiuntivo di p.30 spetta ad una sola delle abilitazioni possedute, a scelta dell'interessato. Invece l'art.3 del successivo DDG 16.3.07 prevede che, in sede di aggiornamento nel successivo biennio, non sia possibile spostare i 24 punti dell'abilitazione da una graduatoria ad altra. Tale determinazione è illegittima per violazione dell'art.1 bis della L.143/04, come applicato con il DDG 31.5.05, e dei commi 605 e 607 della successiva L.296/06, che non prevedono né autorizzano tale limitazione. La disposizione censurata è viziata altresì di eccesso di potere per

contraddittorietà, irrazionalità e manifesta ingiustizia e, le graduatorie, di illegittimità derivata. Per i predetti motivi le ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato. La discussione del ricorso è fissata per l'udienza del 20.11.08. Avv. Franco Carrozzo